INDENNITA' DI MATERNITA' PER LE LIBERE PROFESSIONISTE

Art. 3

Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo

L'indennita' di cui all'articolo 1 spetta altresi' per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che non abbia superato i sei anni di eta'. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti l'inesistenza del diritto a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1991, non più in vigore dal 27 aprile 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Indennita' di maternita' per le libere professioniste
Estremi	Legge 11 dicembre 1990, n. 379
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/indennita-di-maternita-per-le-libere-professioniste/art-3-indennita-in-caso-di-adozione-o-di-affidamento-preadottivo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it